

Determinazione Dirigenziale

N. 2208 del 28/11/2019

Classifica: 010.16.82

Anno 2019

(7110689)

<i>Oggetto</i>	DETERMINAZIONE A TRANSIGERE CON PARUGIANO S.R.L. ED APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO DI CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE. PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLA S.P.82 NUOVA MONTALESE.
----------------	--

<i>Ufficio Redattore</i>	P.O. ESPROPRI
<i>Riferimento PEG</i>	11
<i>Centro di Costo</i>	11
<i>Resp. del Proc.</i>	DR. OTELLO CINI
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	CINI OTELLO - DIREZIONE GARE, CONTRATTI, ESPROPRI

corivo00

Riferimento Contabilità Finanziaria:

Il Dirigente / Titolare P.O.

PREMESSO:

- che la Provincia di Firenze (oggi Città Metropolitana di Firenze), con decreto del 21.5.1993, prot. 122, espropriava per la realizzazione della strada provinciale Nuova Montalese alcuni appezzamenti di terreno, già di proprietà della Parugiano s.r.l., posti in Comune di Montemurlo della superficie di mq. 25.440, offrendo a titolo di indennità provvisoria la somma di £. 29.275.000, sul presupposto della loro natura agricola e sulla base del V.A.M.;
- che la Parugiano s.r.l., ritenendo l'indennità offerta incongrua, attivava apposito giudizio di opposizione alla stima di fronte alla Corte di Appello di Firenze (RG 1130/1993), conclusosi

- con la sentenza n. 1240/2000, la quale determinava l'indennità di espropriazione e di occupazione dei terreni espropriati, sul presupposto della loro destinazione edificatoria e quindi sulla base del loro valore di mercato, nelle rispettive somme di £. 1.830.450.000 (comprensiva della svalutazione della proprietà residua) e di £. 366.090.000, disponendone il deposito presso la Cassa DD.PP.;
- che la Provincia di Firenze (che aveva provveduto al deposito delle indennità giudizialmente determinate, oltre interessi, presso la Cassa DD.PP., indennità conseguentemente riscosse dalla Parugiano s.r.l., giusto svincolo del 17.5.2001, nella misura di £ 3.217.677.842 – pari a € 1.661.791,92) impugnava tale sentenza di fronte alla Corte di Cassazione (RG 22727/2000), la quale con sentenza n. 11045/2002, cassava con rinvio la decisione impugnata;
 - che nel conseguente giudizio di rinvio di fronte alla Corte di Appello di Firenze (RG 1481/2003) era pronunciata la sentenza n. 1103/2011, la quale rideterminava, sul presupposto della natura agricola dei terreni e sulla base del V.A.M., le indennità di espropriazione e di occupazione, nonché di svalutazione della proprietà residua nelle rispettive minori somme di € 19.374,64, di € 3.094,56 e di € 7.314,69;
 - che la Parugiano s.r.l. impugnava, allora, tale ultima sentenza di fronte alla Corte di Cassazione (RG 29838/2011), la quale con sentenza n. 21520/2016, cassava con rinvio la decisione impugnata;
 - che era quindi attivato un nuovo giudizio di rinvio di fronte alla Corte di Appello di Firenze (RG 52/2017) volto alla rideterminazione delle indennità di espropriazione, di occupazione, nonché di svalutazione della proprietà residua, secondo i principi di diritto definitivamente statuiti dalla Suprema Corte e cioè secondo la natura conformativa del vincolo espropriativo a viabilità di grande comunicazione e conseguentemente sul presupposto della natura non edificatoria dei terreni, pur valorizzandone usi anche diversi da quelli meramente agricoli e comunque sulla base del loro valore di mercato alla data di adozione del decreto esproprio. In tale giudizio è stata ammessa apposita CTU per la determinazione delle indennità richieste e la prossima udienza è fissata per l'1.10.2019;
 - che Parugiano s.r.l. proponeva altresì contro la Provincia di Firenze (oggi Città Metropolitana di Firenze) ricorso al TAR Toscana (RG 2267/2001) per ottenere la condanna al risarcimento del danno per la perdita proprietà dei terreni illegittimamente occupati per la realizzazione di un tratto della via comunale Parugiano di Sotto, posti in Comune di Montemurlo ed identificati catastalmente dalle particelle nn. 85 e 86 del Foglio di Mappa 21 e nn.21-22-29-30-31-32-33-34-35-36-213-212-214 del Foglio di Mappa 25, nonché per la loro illecita temporanea occupazione, inoltre la condanna della stessa Provincia di Firenze a portare a termine l' esecuzione a perfetta regola d'arte del collegamento dei due tratti del collegamento della via comunale Parugiano di Sotto, e al risarcimento dei danni subiti a causa della mancata realizzazione delle opere domandate, ricorso definito con sentenza n. 383/2008, la quale lo respingeva in toto;
 - che Parugiano s.r.l. proponeva allora avverso tale sentenza appello al Consiglio di Stato (RG

7050/2008), ad oggi pendente ed in relazione al quale risulta fissata l'udienza pubblica di discussione del merito per la data del 3.12.2019;

- che Parugiano s.r.l. proponeva altresì contro la Città Metropolitana di Firenze (già Provincia di Firenze), a seguito di sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 1845/2015, che aveva sancito la giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria in subiecta materia, atto di citazione in riassunzione di fronte al Tribunale di Prato (RG 342/2016) spiegando domanda di condanna a portare a termine a perfetta regola d'arte il collegamento dei due tratti della Via di Parugiano onde evitare il verificarsi degli eventi dannosi lamentati e di risarcimento dei danni derivanti da illecito scolo delle acque dalla strada provinciale Nuova Montalese sui residui terreni di sua proprietà, citando anche la Provincia di Prato e il Comune di Montemurlo, che la Provincia di Firenze aveva nel primo giudizio RG 2290/2007 davanti al Tribunale di Prato chiamato in causa. Tale causa RG 342/2016 risulta pendente e la prossima udienza è fissata per il 28.3.2019;
- che dopo alcuni colloqui, incontri e scambi di corrispondenza, finalizzati a verificare se vi fosse la possibilità di trovare una soluzione conciliativa di tutto il contenzioso in corso tra le parti, la Città Metropolitana di Firenze e Parugiano s.r.l. hanno raggiunto un accordo transattivo di tutte le controversie insorte e nelle precedenti premesse citate, al quale hanno aderito anche la Provincia di Prato ed il Comune di Montemurlo, nonché le società Diana s.r.l., accordo sintetizzato come segue:
- Parugiano s.r.l. si impegna a restituire alla Città Metropolitana di Firenze, a titolo di maggiore indennità riscossa per l'espropriazione, l'occupazione e la diminuzione di valore della proprietà residua, in conseguenza del giudizio di opposizione alla stima, la somma di € 1.400.000,00 (unmilionequattrocentomila) comprensiva di interessi. A garanzia del predetto pagamento rateale Parugiano s.r.l. presta, a favore della Città Metropolitana di Firenze, per l'importo di € 1.200.000,00, ipoteca di secondo grado iscritta sul fabbricato posto in Comune di Montemurlo, denominato Villa Pazzi al Parugiano;
- Parugiano s.r.l., Diana s.r.l. e Città Metropolitana di Firenze trasferiscono a titolo gratuito al Comune di Montemurlo, ciascuna per quanto di diritto, la piena proprietà delle aree poste in Comune di Montemurlo e identificate al Catasto Terreni di detto Comune come risulta dall'atto di transazione.

RICHIAMATO:

- l'art. 1965 e ss. del Codice Civile;

VISTA la nota con la quale l'Avvocatura dell'Ente e l'Ufficio Espropri hanno reso parere favorevole alla definizione transattiva del giudizio nei termini sopra indicati, conservato agli atti dell'ufficio;

ACCLARATO che con la sottoscrizione della transazione si addiende alla definizione della controversia con effetto di tacitazione di ogni pretesa tra le parti ed espressa rinuncia reciproca a farne valere di nuove e/o ulteriori, con la più ampia liberatoria di non avere più nulla a pretendere a qualsiasi titolo reciprocamente;

DATO ATTO che per l'incasso delle somme oggetto dell'accordo transattivo da parte dell'amministrazione verranno assunti appositi accertamenti di entrata sulle previsioni di stanziamento, previa idonea richiesta di variazione di bilancio;

VISTI:

- l'art. 1 comma 13 della Legge 56 del 7/4/2014 " Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni " che istituisce le Città Metropolitane con effetto dal 8/4/2014 fra cui Firenze;

- l'art. 1 comma 16 della Legge su citata il quale recita che dal 1 Gennaio 2015 le Città

Metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno; - - lo Statuto della Città Metropolitana di Firenze approvato con Deliberazione della Conferenza Metropolitana n. 1 del 16/12/2014 il quale stabilisce al n. 2 delle Disposizioni Transitorie che il nuovo Ente garantisce i servizi, i livelli occupazionali e le funzioni già svolte al 31 dicembre 2014 dalla Provincia di Firenze;

-gli artt. 107, 153, 183 e 192 del D.lgs n. 267 /00 “T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” e s.m.e.i.;

- il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento per la disciplina dei Contratti entrambi adottati dalla della Provincia di Firenze ed applicati dalla Città Metropolitana di Firenze nelle more dell’approvazione dei propri Regolamenti (Statuto Disposizione Transitoria n. 1);

- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;

-la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 50 del 27/06/2018 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2019-2021 e s.m.e.i.;

- la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 127 del 19/12/2018 di approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 e relativi allegati e s.m.e.i.;

- la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 2 del 16/01/2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2019-2021 e s.m.e.i.;

- il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 27 del 29/12/2017 con il quale è stato conferito al sottoscritto l’incarico di Dirigente la Direzione Gare, Contratti ed Espropri con decorrenza 1 Gennaio 2018;

- l’Atto del Sindaco Metropolitan n. 14 del 19/07/2018 con il quale è stata approvata l’aggiornamento della macrostruttura organizzativa dell’Ente con decorrenza 1 Agosto 2018;

RAVVISATA, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito;

DETERMINA

Per quanto specificato in premessa:

- 1) **DI APPROVARE** lo schema di atto transattivo, allegato a fare parte integrante del presente atto, che verrà sottoscritto da Città Metropolitana di Firenze, *Parugiano s.r.l.*, *Provincia di Prato*, *Comune di Montemurlo*, *Diana s.r.l.*, per la definizione in via transattiva, nei termini e modi nella stessa indicati, del contenzioso come meglio descritto in premessa;
- 2) **DI TRASMETTERE** al Responsabile dei Servizi Finanziari la presente determinazione – corredata dell’idonea documentazione – per gli adempimenti di competenza.

**CINI OTELLO - DIREZIONE GARE, CONTRATTI,
ESPROPRI**

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”